



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1450 del 2011, proposto dalla:

- Pellegrini s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 1;

contro

- l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Nicola Stefanizzo, in Lecce alla via G. A. Ferrari 5;

nei confronti di

- Ladisa s.p.a., nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., nonché di Solidarietà e Lavoro Soc. Coop, rappresentate e difese dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 2440 del 18 agosto 2011 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto di aggiudicazione definitiva -in favore del costituendo r.t.i. tra Ladisa s.p.a. e Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro- della procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione da rendere ai pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL di Taranto per la durata di anni quattro (importo complessivo di euro 29.044.593,60);

- del conseguente contratto di affidamento, nelle more eventualmente intervenuto;

- degli atti e verbali della procedura selettiva nella parte in cui la Commissione di Gara è pervenuta all'ammissione del r.t.i. Ladisa s.p.a. - Coop. Società e Lavoro e alla aggiudicazione dell'appalto in suo favore;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- nonché per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto all'aggiudicazione della gara e all'affidamento del contratto, con conseguente condanna della ASL di Taranto al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.

Visto il ricorso.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, della Ladisa s.p.a. e della Solidarietà e Lavoro Soc. Coop..

Visto il ricorso incidentale proposto da Ladisa s.p.a. e Solidarietà e Lavoro Soc. Coop..

Visti gli atti della causa.

Relatore all'udienza pubblica del 13 giugno 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nicola Flascassovitti -in sostituzione dell'Avv. Flascassovitti-, Caricato e Sticchi Damiani.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che la società Pellegrini s.p.a., seconda in graduatoria nella gara indetta dalla ASL di Taranto per l'affidamento del servizio di ristorazione da rendere ai pazienti ricoverati presso le proprie strutture ospedaliere e territoriali (per la durata di anni quattro e un importo complessivo di euro 29.044.593,60), impugnava la deliberazione n. 2440 del 18 agosto 2011 con cui il Commissario Straordinario dell'Azienda aggiudicava definitivamente la procedura de qua in favore del raggruppamento di imprese contro-interessato e, in specie, formulava i seguenti motivi di gravame:

a) Eccesso di potere per errore manifesto, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e irrazionalità. Violazione del giusto procedimento. Violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 6), numero 3), punto IV) del Disciplinare di gara. Violazione e mancata applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, dell'art. 49.

b) Violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, lett. A), d.lgs. n. 163 del 2006 e del punto 6), n. 4) del Disciplinare di gara.

c) Violazione dell'art. 6 del Disciplinare di gara e dell'art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell'art. 72 l. n. 89 del 1913. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 Cost..

1.1 Le ditte contro-interessate, a loro volta, proponevano ricorso incidentale, anzitutto contestando l'ammissione della Pellegrini s.p.a. alla procedura di gara e, inoltre e in via subordinata, impugnando la clausola di cui al par. 6, punto 4, del Disciplinare di gara (ove interpretata nel senso prospettato dalla ricorrente principale).

2. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 la Sezione, valutando in senso sfavorevole l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, osservava che <<il ricorso principale appare, ad una prima delibazione [...], non sorretto da fumus boni juris in relazione a tutte le censure proposte>> (ord. n. 765 del 2011).

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che tanto il ricorso principale quanto quello incidentale sono infondati e debbono essere respinti, nei sensi che di seguito si preciseranno.

4.- Con riguardo al ricorso incidentale, anzitutto -così seguendosi l'ordine della discussione in camera di consiglio, ancora coerente con l'indirizzo, successivamente rimesso in discussione, dato da Ad. Plen. n. 4 del 2011-, va sottolineato come la ditta Pellegrini, pur consentendo il sistema di preparazione delle pietanze dalla medesima utilizzato (cd. 'refrigerato') la conservazione delle medesime fino a un massimo <<di 3 giorni dalla data di produzione>>, si impegnava espressamente, come richiesto dal Capitolato, a una loro produzione giornaliera (senza loro stoccaggio e prevedendosi una duplice consegna, a pranzo e a cena; v. progetto tecnico Pellegrini), limitando l'uso della refrigerazione alla fase di trasporto dei pasti dal centro di cottura fino al PO di Manduria.

Trasporto operato mediante carrelli termici, sì da assicurare, quanto ai cibi caldi, il rispetto del limite minimo di 65° previsto per la loro somministrazione dall'art. 24 del Capitolato.

4.1 Infondata, ancora, risulta essere la censura relativa all'impiego del personale dipendente durante la fase di ristrutturazione dei locali cucina dei presidi ospedalieri: la Pellegrini, difatti, indicava adeguatamente le modalità d'impiego del personale alla pagina 108 del proprio progetto tecnico, al quale dunque, sul punto, si rimanda.

5.- Venendo, infine, ai motivi del ricorso principale, la Pellegrini in primo luogo evidenzia come, ai sensi dell'art. 6,

punti IV) e V), del disciplinare di gara la ditta aggiudicataria dovesse, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, predisporre e rendere operativa “una piattaforma distributiva centralizzata adeguata rispetto al servizio oggetto” dell’appalto: nel caso di specie il contratto concluso il 26 maggio 2010 dalla Ladisa s.p.a. con una terza società (l’Alimentazione Mediterranea s.r.l., che doveva fornire la propria piattaforma), invece, non sarebbe stato giuridicamente vincolante rispetto al raggruppamento, all’epoca ancora non esistente ma solo ‘costituendo’.

E inoltre detto contratto, trattandosi di un raggruppamento ‘orizzontale’, doveva essere sottoscritto da entrambe le società che lo costituivano.

Le censure, pur suggestive, non sono fondate e debbono essere disattese.

Il disciplinare di gara, infatti, richiedeva alle partecipanti esclusivamente di: a) assumere l’impegno -con la dichiarazione di partecipazione alla gara- a predisporre e rendere operativa, nel caso di aggiudicazione, la suddetta piattaforma operativa; b) consegnare alla p.a., nel caso di aggiudicazione, la documentazione comprovante la piena disponibilità delle strutture in parola.

Obblighi pienamente rispettati dalla Ladisa e dalla Solidarietà e Lavoro che, con dichiarazioni separate, assumevano entrambi gli impegni in parola, rispetto ai quali la scrittura privata allegata dalla Ladisa stessa costituiva invece un elemento ulteriore e non prescritto -rilevando il tema della disponibilità della piattaforma rispetto al momento successivo della stipula ed esecuzione del contratto.

Considerazione che, ovviamente, incide anche sul profilo della duplice sottoscrizione.

5.2 Quanto, poi, al motivo sub b), a essere dedotta è la genericità delle referenze bancarie presentate dalla Ladisa s.p.a. (per come richieste dall’art. 6, n. 4), del Disciplinare).

Sul punto, peraltro, il Collegio richiama l’indirizzo recentemente assunto da questo T.a.r. secondo cui <<le [...] referenze bancarie presentate debbono ritenersi idonee ad attestare la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione al valore dell’appalto (pur se tali indicazioni non siano pedissequamente trascritte)>> ove ne <<sia indicato l’oggetto nel documento dell’istituto bancario, evidentemente accorto a non assumere impegni senza aver acquisito ogni informazione>> (T.a.r. Lecce, I, 5 aprile 2013, n. 765).

Requisito, appunto, perfettamente riscontrabile nel caso in argomento (v. nota Unicredit - Bari del 7 maggio 2010 e nota BNL - Bari dell’11 maggio 2010).

5.3 Con riguardo all’ultimo argomento di censura, infine, il Collegio osserva che, in assenza di clausole escludenti sul punto nella lex specialis della gara e di qualsivoglia elemento che induca a dubitare della riferibilità dell’autentica notarile all’intera polizza fideiussoria, comprensiva dell’appendice, l’assenza del timbro di congiunzione fra i diversi fogli che componevano la polizza medesima non era e non poteva essere causa di esclusione del raggruppamento.

6.- Per tutte le ragioni fin qui esposte tanto il ricorso incidentale quanto quello principale debbono dunque essere respinti.

7.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando, così dispone:

- respinge il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)